

Sentenza: 14 aprile 2021, n. 107

Materia: tributi

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Parametri invocati: articolo 119, secondo comma, della Costituzione articolo 73, comma 1 dello statuto

Oggetto: articolo 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Esito: fondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi:

Le disposizioni impugnate dalla ricorrente modificano precedenti disposizioni relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture e dei motocicli, ossia l'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e l'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

In particolare, quanto alla tassa automobilistica sul possesso degli autoveicoli, le norme impugnate dispongono, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la "riduzione dei trasferimenti erariali", ossia la riserva all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica (in relazione alla classe di inquinamento del veicolo) e, ai fini della regolazione finanziaria fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, la conferma degli importi dell'ultima annualità definita con il decreto ministeriale di cui al comma 322 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (comma 14-quinquies).

Per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033, è invece disposta "la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali", ossia l'attribuzione dell'intero gettito della tassa automobilistica alle Regioni e alle Province autonome (comma 14-quater), unitamente a un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse ad esse spettanti (comma 14-sexies).

Il medesimo regime relativo alla tassa sul possesso degli autoveicoli è esteso anche a quella sul possesso dei motocicli dal comma 14-septies, il quale dispone la "riduzione dei trasferimenti erariali", ossia la riserva all'erario del maggior gettito per il triennio 2020-2022, e la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo 2023-2033, ossia l'attribuzione alle Regioni e Province autonome dell'intero gettito della tassa automobilistica provinciale.

La Provincia autonoma di Trento ritiene che le disposizioni, regolative del gettito della tassa automobilistica, siano illegittime costituzionalmente per violazione dell'articolo 73, comma 1, dello statuto, ai sensi del quale la tassa automobilistica provinciale sarebbe un tributo proprio "in senso stretto"; nonché dell'articolo 119, secondo comma, Costituzione, ai sensi del quale lo Stato non potrebbe disciplinare tributi propri "in senso stretto" delle Regioni.

La Corte, richiamata la sentenza n. 118 del 2017, giudica fondata la questione.

La tassa automobilistica è istituita e disciplinata dall'articolo 4 della legge della Provincia di Trento 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), e dal relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale»).

A partire dal 1° gennaio 2010, la tassa in questione è diventata un tributo proprio provinciale autonomo, per effetto dell'articolo 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), che ha aggiunto il seguente periodo all'articolo 73, comma 1, dello statuto: «*[l]e tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri*».

A seguito della citata modifica statutaria, la tassa automobilistica provinciale deve essere considerata tributo proprio "in senso stretto", come dispone l'articolo 73, comma 1 dello statuto che opera quale parametro di legittimità costituzionale. E' ad esso che occorre fare riferimento per valutare tutte le disposizioni statali, anche quindi quelle apparentemente "favorevoli" alla Provincia (decennio 2023-2033 intero gettito della tassa automobilistica senza alcuna riduzione dei trasferimenti statali), in quanto lo Stato non ha alcuna competenza a dettare disposizioni che disciplinino la tassa automobilistica, per cui ogni previsione di regolazione di essa, ivi comprese riserve all'erario e vincoli di destinazione per la realizzazione di opere pubbliche etc., si pone appunto in contrasto con il citato articolo dello statuto, parametro costituzionale.